Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 21 agosto 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1967, n. **708**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 324 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Patologia aviare annessa alla Facoltà di medicina veterinaria.

Scuola di specializzazione in Patologia aviare

Art. 325. — Presso la Facoltà di medicina veterinaria è istituita una Scuola biennale di specializzazione in Patologia aviare. Scopo del corso è di fornire agli iscritti tutte quelle cognizioni necessarie per espletare la professione nel campo dell'avicoltura intensiva. La Scuola conferirà il diploma di specialista in Patologia aviare ai sensi dell'art. 159 del presente statuto.

Art. 326. — Direttore della Scuola è il titolare della cattedra di Patologia aviare, o, in mancanza, un professore di ruolo nominato dalla Facoltà di medicina veterinaria per un anno e sempre riconfermabile. Egli presiede il Consiglio della Scuola, costituito a norma dell'art. 149, vigila al buon funzionamento di essa ed è tenuto a dare comunicazione al preside della Facoltà di medicina veterinaria di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del Consiglio da lui presieduto.

Art. 327. — Al corso possono iscriversi i laureati in Medicina veterinaria.

Art. 328. — Per il conseguimento del titolo di specialista è obbligatoria la frequenza alle lezioni, alle esercitazioni, alle conferenze, ai colloqui, tenuti espressamente per il corso in oggetto. Nel secondo anno è obbligatorio l'internato per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 329. — Gli insegnamenti avranno carattere cattedratico o potranno essere svolti in quella diversa forma ed in quella sede che le esigenze di ciascuna disciplina consigliano.

Art. 330. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:

1) Tecnologia dell'avicoltura (biennale);
2) Anatomia, istologia ed embriologia (semestrale);
3) Biochimica e fisiologia (semestrale);
4) Microbiologia, immunologia e diagnostica di laboratorio. Profilassi e polizia veterinaria (biennale);
5) Patologia generale applicata alla patologia aviare;
6) Patologia speciale e terapia (malattie infettive, malattie parassitarie, patologia dell'alimentazione, patologia dell'embrione, tossicosi);
7) Scienza dell'alimentazione;
8) Approvvigionamenti ed ispezione sanitaria dei prodotti avicoli.

Art. 331. — I docenti dei singoli insegnamenti sono nominati per incarico, anno per anno, dal Consiglio di facoltà su proposta del direttore della Scuola.

Art. 332. — Alla fine del primo anno, per accedere al secondo, è obbligatorio aver superato i seguenti esami di profitto:

1) Anatomia, istologia ed embriologia;
2) Biochimica e fisiologia;

3) Patologia generale applicata alla patologia aviare;

4) Tecnologia dell'avicoltura (1ª parte);

5) Microbiologia, immunologia e diagnostica di laboratorio. Profilassi e polizia veterinaria (1ª parte).

Alla fine del 2° anno si sostengono i seguenti esami di profitto:

1) Tecnologia dell'avicoltura (2ª parte);

2) Microbiologia, immunologia e diagnostica di laboratorio; Profilassi e polizia veterinaria (2ª parte);

3) Patologia speciale e terapia;

4) Scienza dell'alimentazione;

5) Approvvigionamenti ed ispezione sanitaria dei prodotti avicoli.

L'esame di diploma consisterà nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto con approvazione del direttore della Scuola, di fronte alla Commissione di diploma costituita a norma dell'art. 141, primo comma, dello statuto dell'Università di Bologna.

Art. 333. — Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti alla Scuola sono le stesse stabilite dalla legge per gli iscritti alla Facoltà di medicina veterinaria.

Il contributo annuo che gli iscritti debbono corrispondere per le esercitazioni pratiche e per le prestazioni di qualunque natura di cui usufruiscono durante l'anno di studio, è stabilito anno per anno dal Consiglio di amministrazione dell'Università, uditi il Consiglio di facoltà ed il Senato accademico.

Art. 334. — Al finanziamento della Scuola viene provveduto, oltre che con introiti di cui all'articolo precedente, con eventuali contributi dei Ministeri interessati e di altri Enti o privati che intendano cooperare alla attuazione dei fini che la Scuola si propone di conseguire.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 120. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1967, n. **709**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:

Storia della lingua italiana;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
Topografia antica;
Dialettologia italiana;
Storia marittima;
Storia dei partiti politici;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Storia e civiltà precolombiane dell'America;
Storia bizantina;
Storia della critica d'arte;
Estetica.

L'insegnamento complementare di « Filologia umanistica » del predetto corso di laurea muta denominazione in quello di « Letteratura umanistica ».

Art. 30. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di « Filosofia della Storia ».

Art. 31. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti quelli di:

Storia dell'Europa orientale;
Filologia slava;
Filologia ugro-finnica;
Letteratura umanistica;
Lingue e letterature nordiche;
Lingua e letteratura catalana;
Lingua e letteratura inglese medioevale;
Lingua e letteratura polacca;
Storia contemporanea;
Storia del risorgimento;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Storia americana;
Storia bizantina;
Paleografia e diplomatica;
Una materia filosofica a scelta;
Storia e civiltà precolombiane dell'America.

Art. 32. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in geografia sono aggiunti quelli di:

Statistica;
Demografia;

Geografia regionale;
Economia politica;
Zoologia;
Paletnologia;
Botanica;
Storia contemporanea;
Storia moderna;
Topografia antica;
Storia e geografia dell'Asia orientale;
Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici.

Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti complementari di « Geodesia e topografia » e « Geografia ed etnografia dell'Africa italiana » vengono sostituiti con quelli di « Topografia con elementi di geodesia » e « Geografia ed etnografia dell'Africa ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 108. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1967, n. **710**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Diritto amministrativo processuale;
Scienza dell'amministrazione;
Diritto delle Comunità europee;
Diritto internazionale privato e processuale;
Organizzazione internazionale;
Politica economica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 109. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. **711**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 24, è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della Scuola di specializzazione in sicurezza, assistenza e previdenza sociali annessa alla Facoltà di giurisprudenza.

Scuola di specializzazione in sicurezza, assistenza e previdenza sociali

Art. 25. — Presso la Facoltà di giurisprudenza è istituita una « Scuola di specializzazione in sicurezza, assistenza e previdenza sociali ». Ad essa possono iscriversi i laureati in Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche, Scienze statistiche e attuariali, nonchè, su autorizzazione della Direzione della Scuola anche i laureati di altre Facoltà.

La Scuola svolge un corso della durata di due anni sui seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

Principi della sicurezza sociale;
Legislazione sull'assistenza sociale;
Medicina sociale e organizzazione sanitaria;
Previdenza sociale;
Assicurazione infortuni;
Diritto della prevenzione.

2° *Anno*:

Medicina legale delle assicurazioni sociali;
Politica economica della sicurezza sociale;
Tecnica statistica attuariale delle assicurazioni sociali;
Organizzazione interna degli Enti di previdenza ed assistenza;
Il contenzioso della sicurezza sociale.

Il corso sarà integrato da cicli di conferenze ed esercitazioni.

Coloro che hanno superato tutti gli esami saranno ammessi alla discussione di una tesi originale, presentata per iscritto, su argomento attinente alle materie oggetto del corso. Dopo l'esito favorevole di tale prova ad essi verrà rilasciato il diploma di specializzazione in sicurezza, assistenza e previdenza sociali. La Scuola è retta da un Comitato composto dal preside della Facoltà di giurisprudenza che lo presiede e da due professori tra cui il direttore dell'Istituto di diritto del lavoro e della previdenza sociale al quale spetta la funzione di direttore della Scuola.

Le tasse e sopratasse per la iscrizione alla Scuola di specializzazione in assistenza e previdenza sociali sono fissate nel modo seguente:

1) tassa annuale di iscrizione . . . . L. 15.000
2) sopratassa annuale di esame . . . » 5.000
3) sopratassa esame diploma . . . . » 3.000
4) tassa diploma . . . . » 6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 107. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1967, n. **712**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Vito Martire, in Bronte (Catania).

N. 712. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 11 ottobre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Vito Martire, in Bronte (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 134. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1967, n. **713**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Antonio da Padova, in Foggia.

N. 713. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Foggia in data 1° giugno 1966, integrato con dichiarazione del 14 luglio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Antonio da Padova, in rione Tratturo S. Lorenzo del comune di Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 135. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1967, n. **714**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, nel comune di Guspini (Cagliari).

N. 714. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ales in data 8 settembre 1964, integrato con dichiarazione del 20 luglio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Maria delle Grazie, in località « Sa Zeppara » del comune di Guspini (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 131. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1967, n. **715**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano Don Bosco », con sede in Alessandria.

N. 715. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano Don Bosco », con sede in Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 133. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1967, n. **716**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del S. Cuore, nel comune di Niscemi (Caltanissetta).

N. 716. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piazza Armerina in data 8 marzo 1965, integrato con dichiarazione del 5 settembre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia del S. Cuore, in località ex Macello del comune di Niscemi (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 132. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1967

Integrazione e composizione del Consiglio superiore di statistica per il rimanente periodo del biennio 1966-1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1966 (registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1966), concernente la costituzione del Consiglio superiore di statistica per il biennio 1966-1968;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1966 (registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1966), concernente la sostituzione di un componente del predetto Consiglio superiore di statistica;

Visto l'art. 17, comma secondo, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 5, n. 2, del citato regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285;

Considerato che a seguito di tali modifiche entrano a far parte del Consiglio superiore di statistica un funzionario designato dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica ed un funzionario designato dal Ministro per il tesoro, elevandosi da 14 a 16 il numero complessivo dei componenti il Consiglio;

Viste le designazioni a tal fine formulate dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e dal Ministro per il tesoro;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio superiore di statistica di cui alle premesse, per effetto dell'applicazione dell'art. 17, comma secondo della legge 27 febbraio 1967, n. 48, risulta integrato e composto come segue per il rimanente periodo del biennio in corso:

1) Boldrini prof. Marcello, ordinario di Università;
2) D'Addario prof. Raffaele, ordinario di Università;
3) De Finetti prof. Bruno, ordinario di Università;
4) Di Fenizio prof. Ferdinando, ordinario di Università;
5) Lenti prof. Libero, ordinario di Università;
6) Livi prof. Livio, ordinario di Università;
7) Parenti prof. Giuseppe, ordinario di Università;
8) Miconi dott. Gastone, direttore generale ISCO;
9) Bartolotta dott. Francesco, consigliere di Stato;
10) Coppini prof Mario Alberto, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
11) Tomasone dott. Guido, direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette;
12) Forte prof. Francesco, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
13) Uggè prof. Albino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
14) Del Chiaro prof. Adolfo, rappresentante della Confederazione italiana sindacati lavoratori;
15) Tardio dott. Giuseppe, rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana;
16) Tagliacarne prof. Guglielmo, rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1967
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 381

(8777)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1967.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Albana di Romagna » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Albana di Romagna », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura per l'Emilia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Albana di Romagna » formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1966, numero 159;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citato;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Albana di Romagna » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1967.

Art. 2.

I conduttori che intendano porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1967, con la denominazione di origine controllata « Albana di Romagna », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del pre-

sente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

Al vino « Albana di Romagna » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

— di 12 mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici e/o imbottigliatrici;

— di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

— di 36 mesi per il prodotto giacente presso il commercio al dettaglio e presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, il periodo di smaltimento di cui sopra è ridotto a 6 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1967

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1967
Registro n. 14, *foglio n.* 386

Disciplinare di produzione del vino « Albana di Romagna »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Albana di Romagna » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Albana di Romagna » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Albana prodotte nella zona di produzione appresso descritta:

Provincia di Forlì: comuni di: Castrocaro Terra del Sole Forlì Forlimpopoli Meldola Bertinoro Cesena Montiano Roncofreddo Savignano sul Rubicone Longiano.

Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì, il limite a valle è così delimitato:

Comune di Savignano sul Rubicone: dalla strada statale n. 9 Emilia.

Comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incontro di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-bis, da questa prende per via Comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale numero 71-*bis*, segue quindi le vie: Vicinale Cerchia. S. Egidio, via Comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (Km. 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Forlimpopoli.

Comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Cesena segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via della Madonna che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con via San Leonardo.

Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì.

Comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via San Siboni, segue questa via e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadone, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da questa ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km. 59, poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine col comune di Faenza.

Provincia di Ravenna: comuni di: Castel Bolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella.

Per i comuni di Faenza e Castel Bolognese il limite a valle è delimitato come segue:

Comune di Faenza: dal confine col comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone, e poi per via San Giovanni e per le vie: Fornellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castel Bolognese.

Comune di Castel Bolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Provincia di Bologna: comuni di: Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.

Per i comuni di Imola e di Ozzano i limiti a valle sono i seguenti:

Comune di Imola: dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di. C. Guelfo.

Comune di Ozzano: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Art. 3.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Albana di Romagna » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura, devono essere quelli generalmente usati, e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

Non possono esssere iscritti nell'Albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963 n. 930, i vigneti in cui sono presenti vitigni diversi dall'Albana.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Albana di Romagna » non deve essere superiore a quintali 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

Fermo restando il limite massimo sopraindicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 4.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 2, secondo gli usi tradizionali della zona stessa. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle provincie di Forlì e Ravenna e dei comuni di Bologna, di Imola e di Ozzano Emilia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Art. 5.

Il vino « Albana di Romagna » può essere immesso al consumo nei tipi « secco » (asciutto) e « amabile » che devono rispondere, rispettivamente, alle seguenti caratteristiche:

Tipo secco (asciutto):

— limpidezza: brillante;
— colore: paglierino o giallo dorato;
— odore: con leggero profumo caratteristico dell'Albana;
— sapore: asciutto, un po' tannico, caldo e armonico;
— gradazione alcoolica complessivamente minima: gradi 12;
— zuccheri riduttori da svolgere: massimo gr. 5 per litro;
— acidità totale: dal 5 all'8 per mille;
— estratto secco netto: da 18 a 28 grammi per litro.

Tipo amabile:
- — limpidezza: brillante;
- — colore: giallo dorato;
- — odore: caratteristico con buon profumo;
- — sapore: di fruttato, più o meno dolce, gradevole, caratteristico;
- — gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12,5;
- — zuccheri riduttori da svolgere: massimo gr. 50/60 per litro;
- — acidità totale: dal 5 all'8 per mille;
- — estratto secco netto: da 18 a 28 grammi per litro.

Art. 6.

La denominazione di origine « Albana di Romagna » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti previsti nel presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante siano effettuate in stabilimenti situati nell'ambito territoriale delle provincie di Bologna, Forlì e Ravenna.

Art. 7.

Alla denominazione « Albana di Romagna » è consentita la aggiunta di eventuali specificazioni geografiche che facciano riferimento a determinate località ricadenti nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 2.

Le qualificazioni « secco » (asciutto) o « amabile » sono consentite al vino « Albana di Romagna » che presenta le rispettive caratteristiche precisate nel precedente art. 5.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino « Albana di Romagna » può figurare l'indicazione della annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Albana di Romagna », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(8783)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1967.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Franciacorta » rosso e « Franciacorta » Pinot ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata « Franciacorta » rosso e « Franciacorta » Pinot, corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura per la Lombardia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Franciacorta » rosso e « Franciacorta » Pinot formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1967, n. 24;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citato;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Franciacorta » rosso e « Franciacorta » Pinot, ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1967.

Art. 2.

I conduttori che intendano porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1967, con la denominazione di origine controllata « Franciacorta » rosso e « Franciacorta » Pinot sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella della entrata in vigore del predetto disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2 del disciplinare di produzione, purchè esse non superino il 10% del totale delle viti dei vitigni esistenti nell'azienda e previsti per la produzione dei vini « Franciacorta » rosso e Pinot.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale per l'agricoltura.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla competente Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo Albo.

Art. 4.

Ai vini « Franciacorta » rosso e Pinot che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

— di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

— di diciotto mesi per il prodotto presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

— di ventiquattro mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1967

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 9 agosto 1967.
Registro n. 14, foglio n. 385

Disciplinare di produzione dei vini « Franciacorta » rosso e Pinot

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Franciacorta » rosso e Pinot è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Franciacorta » rosso deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

— Cabernet Franc: 40-50%;
— Barbera: 20-30%;
— Nebbiolo: 15-25%;
— Merlot: 10-15%.

Il vino « Franciacorta » Pinot deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni Pinot bianco.

Sono ammessi anche il Pinot grigio e il Pinot nero per il vino base spumante.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini « Franciacorta » rosso e Pinot, è così delimitata:

« Dalla riva del lago segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro, quindi il confine del comune di Erbusco fino all'intersezione con il confine del comune di Cologne. Segue questo fino ad incontrare la statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo Comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue il confine del comune di Castegnato fino ad incontrare il confine del comune di Gussago, quindi Cellatica ed ancora Gussago, innestandosi sul confine del comune di Brione, quindi sul confine del comune di Polaveno fino all'intersezione del confine del comune di Iseo che segue fino al lago. Segue la riva del lago fino a Paratico ».

Nella zona sono compresi i territori dei seguenti comuni:

Paratico - Capriolo - Adro - Erbusco - Corte Franca - Iseo - Polaveno - Brione - Ome - Monticello Brusati - Cellatica - Gussago - Rodengo Saiano - Castegnato - Paderno Franciacorta - Passirano - Provaglio d'Iseo;

nonchè il territorio che si trova a nord della statale Bergamo-Brescia dei seguenti comuni:

Cologne - Coccaglio - Rovato - Cazzago S. Martino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Franciacorta » rosso e Pinot, devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, soltanto i vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore a 400 m. s.l.m.

I sistemi di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Franciacorta » rosso e Pinot, non deve essere superiore a quintali 125 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 68% per il « Franciacorta » rosso ed al 65% per il « Franciacorta» Pinot.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e, comunque, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione nell'ambito del territorio della provincia di Brescia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Franciacorta » rosso una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 ed al vino « Franciacorta » Pinot una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte e conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

E' ammessa la correzione, limitatamente al vino « Franciacorta » rosso, con mosti e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3 nella misura massima del 10% del volume.

Art. 6.

I vini « Franciacorta », all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« Franciacorta » rosso:

— colore: rosso vivace con riflessi violacei, se giovane; rosso con riflessi granati se invecchiato;
— profumo: caratteristico che si modifica in vinoso con l'invecchiamento;
— sapore: di medio corpo, asciutto, vinoso, armonico;
— gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
— acidità totale: da 5 a 7 per mille;
— estratto secco netto: da 18 a 24 per mille;
— ceneri: da 1,70 a 2,40 per mille.

« Franciacorta » Pinot:

— colore: paglierino con riflessi verdolini;
— profumo: delicato, caratteristico;
— sapore: sapido, morbido, armonico;
— gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
— acidità totale: da 5 a 7 per mille;
— estratto secco netto: da 17 a 23 per mille;
— ceneri: da 1,70 a 2,30 per mille.

Art. 7.

La denominazione di origine « Franciacorta » Pinot, può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante siano effettuate in stabilimenti situati nell'ambito del territorio della provincia di Brescia.

Art. 8.

Il vino « Franciacorta » rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Alla denominazione di origine controllata « Franciacorta » rosso e Pinot, è consentita l'aggiunta di eventuali specificazioni geografiche che facciano riferimento a determinate località rica-

denti nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, nonchè di indicazioni veritiere di aziende, ville, tenute agricole, castelli e similari.

E' vietato, invece, l'uso di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « Extra », « Superiore », « Fine », « Scelto », « Selezionato » e simili.

Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti vini « Franciacorta » rosso e Pinot può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Franciacorta» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, è punito a norma dell'art 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(8782)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Pavia presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Omodeo-Zorini dott. Girolamo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Marsilio dott. Bernardo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Petrozzi geom. Lelio, rappresentante del Genio civile;

Ruffino dott. Luigi, rappresenante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Ritagliati dott. Aldo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Schneck Manfredo, Bordoni Franco, Bertelli Eros, Barisio Antonio, Ferrero Ugo, Lisca geom. Giuliano e Ferrari Renato, rappresentanti dei lavoratori;

Maggiani avv. Renato, Fraschini Giancarlo, Stroppa Sandro e Campi cav. rag. Guglielmo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ramaioli cav. Attilio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1967
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 29

(8319)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Ferrara, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Bonetti dott. Ivan, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Bertesina dott. Livio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Astolfi ing. Guido, rappresentante del Genio civile;

Poltronieri rag. Vittorino, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Melloni dott. Tonino, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Pancaldi Giorgio, Grandi Achille, Ricci Lenin (Iliano), Talassi Renata, Albonetti Giancarlo, Baraldi Sauro e Nicolai Carlo, rappresentanti dei lavoratori;

Travasoni cav. Giuseppe, Capatti rag. Alberto, Araneo dott. Andrea e Santini comm. rag. Gaetano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Sabbioni geom. David, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1967
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 27

(8320)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1967.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Piacenza, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Papa Fulvio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Munari dott. Franco, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ceschi geom. capo Fernando, rappresentante del Genio civile;

Malchiodi rag. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Belli per. agr. Pietro, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Roda Carlo, Cerri Ugo, Debè Carlo, Galluzzi Luigi, Undilli Luigi, Armenti Salvatore e Procida Salvatore, rappresentanti dei lavoratori;

Calzarossa Lusardi cav. rag. Carlo, Carboni perito agr. Albino, Chiesa rag. Riccardo, Maffi rag. Ferruccio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Soressi Gualtiero, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1967
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 28

(8318)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1967.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa Consorzio di Levizzano, con sede in Baiso (Reggio Emilia).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687028 del 24 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa Consorzio di Levizzano, con sede in Baiso (Reggio Emilia), frazione Levizzano;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Reggio Emilia, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa Consorzio di Levizzano, con sede in Baiso (Reggio Emilia), frazione Levizzano, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa Consorzio di Levizzano, con sede in Baiso (Reggio Emilia), frazione Levizzano, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa Consorzio di Levizzano, con sede in Baiso (Reggio Emilia), frazione Levizzano, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(8369)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio elettrico regione Piini e Sessania », con sede in Monastero Bormida (Asti).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la denuncia di censimento di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962, relativa alla impresa « Consorzio elettrico regione Piini e Sessania », con sede in Monastero Bormida (Asti), pervenuta a questo Ministero in data 16 giugno 1966, dalla quale si desume che l'impresa stessa esercitava attività elettrica alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Alessandria, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Consorzio elettrico regione Piini e Sessania », con sede in Monastero Bormida (Asti), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Consorzio elettrico regione Piini e Sessania », con sede in Monastero Bormida (Asti), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Consorzio elettrico regione Piini e Sessania », con sede in Monastero Bormida (Asti), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(8667)

DECRETO PREFETTIZIO 2 agosto 1967.

Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Cagliari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1964, col quale veniva provveduto alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-67;

Ritenuto doversi procedere alla rinnovazione del predetto Consesso, per scaduto triennio;

Sentito il medico provinciale;

Viste le designazioni fatte dagli Organi ed Enti competenti;

Visti gli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica in data 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1967-1970 è composto come segue:

Presidente:

il prefetto della Provincia.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del Tribunale di Cagliari;

l' ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile;

il capo dell'Ispettorato del lavoro;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il colonnello medico prof. Vincenzo Voci, direttore Ospedale militare Cagliari;

il dott. Michele Nonis, ufficiale sanitario del comune di Cagliari;

il dott. Maggiorino Asuni, medico condotto del comune di Cagliari;

il direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

l'ing. Antonio Villaminar, presidente Ospedali riuniti di Cagliari;

il dott. Paolo Loy, direttore sanitario degli Ospedali riuniti di Cagliari;

il prof. Fausto Chessa, primario medico Ospedale civile di Iglesias;

il prof. Ferdinando Deriu, primario chirurgo Ospedali riuniti di Cagliari;

il prof. Gianfranco Lenti, direttore clinica medica Università di Cagliari;

il prof. Duilio Casula, direttore clinica malattie del lavoro dell'Università di Cagliari;

il prof. Giuseppe Macciotta, preside Facoltà medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari, specializzato in pediatria;

l'avv. Giovanni Dore, esperto in materie amministrative;

l'ing. Josto Musio, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

l'ing. Alberto Marraccini, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

il dott. Bruno Fadda, presidente Ordine provinciale dei medici;

il dott. Zenobio Cancedda, presidente Ordine provinciale dei veterinari;

il dott. Romolo Cerioni, presidente Ordine provinciale dei farmacisti;

la signora Paola Pirlo, presidente del Collegio provinciale delle ostetriche;

la A.S.V. signora Peppina Lauro, presidente del Collegio provinciale delle infermiere professionali e assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia;

il dott. Salvatore Bonomo, direttore sede provinciale Istituto nazionale della previdenza sociale;

il cav. dott. Mario Pinna, dirigente medico della sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

il dott. Massimo Monagheddu, dirigente sanitario della sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Guglielmo Crescenzo, consigliere amministrativo del Ministero della sanità.

Cagliari, addì 2 agosto 1967

Il prefetto: PANDOZJ

(8625)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Inclusione coattiva di terreni nella zona di ripopolamento e cattura di Finale-Villa Rovere (Modena)

Con decreto ministeriale 10 luglio 1967, nella zona di ripopolamento e cattura di Finale-Villa Rovere (Modena), di cui alle deliberazioni del presidente della Giunta provinciale di Modena in data 8 ottobre 1966, della superficie di ha. 1240, vengono inclusi coattivamente, ai sensi dell'art. 53 del testo unico, terreni della estensione di ha. 9.39.67 di proprietà della ditta sig. Vincenzi Ernesto.

La zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ha. 1249.39.67.

(8493)

Inclusione coattiva di terreni nella zona di ripopolamento e cattura di « Coltano » (Pisa)

Con decreto ministeriale 30 giugno 1967, nella zona di ripopolamento e cattura di « Coltano », di cui alle deliberazioni del presidente della Giunta provinciale di Pisa in data 21 aprile 1967, della superficie di ha. 337, vengono inclusi coattivamente, ai sensi dell'art. 53 del testo unico, terreni della estensione di ha. 21.98.80 di proprietà della Ditta Crestacci Luigi e Carlo.

La zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ha. 358.98.80.

(8491)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Architettura e composizione architettonica » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di « Architettura e composizione architettonica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8821)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 26 luglio 1967: « Modifica ed integrazione delle norme di applicazione della legge 26 maggio 1966, n. 344 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 1967, n. 196, all'art. 2, ove è scritto: « L'art. 2, secondo comma... », deve leggersi: « L'art. 6, secondo comma... ».

(8775)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° marzo 1967-31 marzo 1967, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 1° marzo 1967 al 5 marzo 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.488	zero	zero	zero	1.951
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.896	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	10.409	zero	14.278	zero	8.128
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.409	zero	14.278	zero	8.128
ex 11.01-C	Farina di segala	6.728	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	3.509	zero	8.866	zero	4.294
	- di grano duro	39.667	17.642	31.384	13.742	33.875

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 6 marzo 1967 al 12 marzo 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.488	zero	zero	zero	1.951
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.896	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . .	10.409	zero	14.278	zero	8.128
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.409	zero	14.278	zero	8.128
ex 11.01-C	Farina di segala	6.728	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	3.509	zero	8.866	zero	4.294
	- di grano duro	39.667	17.642	31.384	13.742	33.875

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 13 marzo 1967 al 19 marzo 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.488	zero	zero	zero	1.951
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.314	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . .	10.409	zero	14.278	zero	8.128
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.409	zero	14.278	zero	8.128
ex 11.01-C	Farina di segala	6.728	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	3.509	zero	8.866	zero	4.294
	- di grano duro	39.667	17.642	31.384	13.742	33.875

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 20 marzo 1967 al 26 marzo 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.488	zero	zero	zero	1.951
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.314	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	10.409	zero	14.278	zero	8.128
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.409	zero	14.278	zero	8.128
ex 11.01-C	Farina di segala	6.728	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	3.509	zero	8.866	zero	4.294
	- di grano duro	39.667	17.642	31.384	13.742	33.875

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 27 marzo 1967 al 31 marzo 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.488	zero	zero	zero	1.951
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.314	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 11.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	10.409	zero	14.278	zero	8.128
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.409	zero	14.278	zero	8.128
ex 11.01-C	Farina di segala	6.728	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	3.509	zero	8.866	zero	4.294
	- di grano duro	39.667	17.642	31.384	13.742	33.875

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:
— Paesi terzi
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° marzo 1967-31 marzo 1967, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 perche provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D.D 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

(*In lire italiane per tonnellata metrica*)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 1-3-1967		Giorno 2-3-1967		Giorno 3-3-1967		Giorni 4/6-3-1967		Giorno 7-3-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	35.250	34.563	35.250	34.563	35.250	34.563	35.250	34.563	35.250	34.563
ex 10.01	Grano duro	49.488	48.801	49.019	48.332	44.894	44.207	48.144	47.457	48.144	47.457
10.02	Segala	21.669	20.982	21.669	20.982	21.075	20.388	21.075	20.388	21.544	20.857
10.03	Orzo	6.506	5.819	6.506	5.819	6.506	5.819	6.506	5.819	6.506	5.819
10.04	Avena	8.019	7.332	8.019	7.332	8.019	7.332	7.206	6.519	7.206	6.519
10.05	Granturco (mais)	4.013 (*a*)	3.326 (*a*)	4.013 (*a*)	3.326 (*a*)	3.325 (*a*)	2.638 (*a*)	3.325 (*a*)	2.638 (*a*)	3.325 (*a*)	2.638 (*a*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	2.556	1.869	3.338	2.651	3.338	2.651	3.338	2.651	3.338	2.651
ex 10.07-B	Sorgo e durra	5.006	4.319	4.381	3.694	3.881	3.194	3.881	3.194	3.881	3.194
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	50.439	42.627	50.439	42.627	50.439	42.627	50.439	42.627	50.439	42.627
11.01-B	Farina di frumento segalato	50.439	42.627	50.439	42.627	50.439	42.627	50.439	42.627	50.439	42.627
ex 11.01-C	Farina di segala	33.746	25.934	33.746	25.934	33.746	25.934	33.746	25.934	33.746	25.934
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	- di grano tenero	46.902	39.090	46.902	39.090	46.902	39.090	46.902	39.090	46.902	39.090
	- di grano duro	78.879	71.067	78.154	70.342	71.760	63.948	76.797	68.985	77.429	69.617

(*a*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 8-3-1967		Giorno 9-3-1967		Giorno 10-3-1967		Giorni 11/13-3-1967		Giorno 14-3-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	35.250	34.563	35.250	34.563	34.531	33.844	34.531	33.844	34.531	33.844
ex 10.01	Grano duro	48.144	47.457	48.144	47.457	48.144	47.457	48.144	47.457	48.144	47.457
10.02	Segala	21.544	20.857	21.544	20.857	21.544	20.857	21.544	20.857	21.544	20.857
10.03	Orzo	6.506	5.819	6.506	5.819	6.506	5.819	6.506	5.819	6.506	5.819
10.04	Avena	7.206	6.519	7.206	6.519	7.206	6.519	7.206	6.519	7.206	6.519
10.05	Granturco (mais)	3.325 (*a*)	2.638 (*a*)	3.950 (*a*)	3.263 (*a*)	3.950 (*a*)	3.263 (*a*)	3.950 (*a*)	3.263 (*a*)	3.950 (*a*)	3.263 (*a*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	4.275	3.588	4.275	3.588	4.275	3.588	4.275	3.588	4.275	3.588
ex 10.07-B	Sorgo e durra	3.881	3.194	3.881	3.194	3.881	3.194	4.444	3.757	4.444	3.757
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	50.439	42.627	50.439	42.627	50.439	42.627	50.439	42.627	50.439	42.627
11.01-B	Farina di frumento segalato	50.439	42.627	50.439	42.627	50.439	42.627	50.439	42.627	50.439	42.627
ex 11.01-C	Farina di segala	33.746	25.934	33.746	25.934	33.746	25.934	33.746	25.934	33.746	25.934
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	- di grano tenero	46.902	39.090	46.902	39.090	46.902	39.090	46.902	39.090	46.902	39.090
	- di grano duro	76.941	69.129	76.941	69.129	76.941	69.129	76.941	69.129	76.941	69.129

(*a*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 15-3-1967		Giorno 16-3-1967		Giorno 17-3-1967		Giorni 18/20-3-1967		Giorno 21-3-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	35.313	34.626	35.938	35.251	34.813	34.126	34.063	33.376	34.063	33.376
ex 10.01	Grano duro	48.144	47.457	48.144	47.457	48.144	47.457	48.144	47.457	48.144	47.457
10 02	Segala	21.544	20.857	21.544	20.857	21.544	20.857	22.825	22.138	22.825	22.138
10.03	Orzo	6.506	5.819	6.506	5.819	6.506	5.819	6.506	5.819	5.656	4.969
10.04	Avena	7.206	6.519	7.206	6.519	7.206	6.519	7.206	6.519	7.206	6.519
10.05	Granturco (mais)	3.950 (*a*)	3.263 (*a*)	3.950 (*a*)	3.263 (*a*)	3.950 (*a*)	3.263 (*a*)	3.950 (*a*)	3.263 (*a*)	3.950 (*a*)	3.263 (*a*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	4.275	3.588	4.275	3.588	4.275	3.588	4.275	3.588	4.275	3.588
ex 10.07-B	Sorgo e durra	4.444	3.757	4.444	3.757	4.444	3.757	4.444	3.757	3.756	3.069
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	50.439	42.627	50.439	42.627	50.439	42.627	50.439	42.627	50.439	42.627
11.01-B	Farina di frumento segalato	50.439	42.627	50.439	42.627	50.439	42.627	50.439	42.627	50.439	42.627
ex 11.01-C	Farina di segala	33.746	25.934	33.746	25.934	33.746	25.934	35.978	28.166	35.978	28.166
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	- di grano tenero	46.902	39.090	46.902	39.090	46.902	39.090	46.902	39.090	46.902	39.090
	- di grano duro	76.941	69.129	77.429	69.617	77.429	69.617	76.941	69.129	76.454	68.642

(*a*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno: 22-3-1967		Giorni: 23/28-3-1967		Giorno: 29-3-1967		Giorno: 30-3-1967		Giorno: 31-3-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	34.063	33.376	34.063	33.376	34.063	33.376	34.063	33.376	34.063	33.376
ex 10.01	Grano duro	48.144	47.457	48.144	47.457	48.144	47.457	48.144	47.457	48.144	47.457
10.02	Segala	23.419	22.732	23.419	22.732	23.419	22.732	23.419	22.732	23.419	22.732
10.03	Orzo	5.656	4.969	5.656	4.969	6.219	5.532	6.219	5.532	5.656	4.969
10.04	Avena	7.206	6.519	7.831	7.144	8.363	7.676	8.363	7.676	8.363	7.676
10.05	Granturco (mais)	3.950 (a)	3.263 (a)	4.325 (a)	3.638 (a)	5.669 (a)	4.982 (a)	5.669 (a)	4.982 (a)	5.669 (a)	4.982 (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	4.275	3.588	4.275	3.588	2.244	1.557	2.869	2.182	3.494	2.807
ex 10.07-B	Sorgo e durra	3.756	3.069	3.756	3.069	4.631	3.944	4.631	3.944	5.163	4.476
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	48.564	40.752	48.564	40.752	48.564	40.752	48.564	40.752	48.564	40.752
11.01-B	Farina di frumento segalato	48.564	40.752	48.564	40.752	48.564	40.752	48.564	40.752	48.564	40.752
ex 11.01-C	Farina di segala	36.809	28.997	36.809	28.997	36.284	28.472	36.284	28.472	37.159	29.347
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	- di grano tenero	44.877	37.065	44.877	37.065	44.877	37.065	44.877	37.065	44.877	37.065
	- di grano duro	76.454	68.642	76.454	68.642	76.454	68.642	76.454	68.642	76.454	68.642

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(5267)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Concorso per esami a dodici posti di consigliere della categoria direttiva amministrativa dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a dodici posti di consigliere della categoria direttiva amministrativa dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

L'Ente si riserva la facoltà di aumentare, nei limiti e nei termini stabiliti dal regolamento organico del personale, il numero dei posti messi a concorso in relazione ad eventuali disponibilità di posti che si verificassero successivamente alla data del presente bando e subordinatamente alle esigenze dell'Amministrazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso del diploma di laurea in: giurisprudenza; scienze politiche; economia e commercio. Sono equiparate alla laurea in economia e commercio la laurea in scienze coloniali e quella in scienze economico-marittime.

B) avere compiuto alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306.

3) Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, la applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nel n. 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per coloro già colpiti dalle abrogate leggi razziali, nei confronti dei quali, però, non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei concorrenti che abbiano già rapporto di impiego con l'E.N.P.A.L.S.;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) godere dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non sia stata raggiunta la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale. L'Ente si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

F) essere immuni da condanne e procedimenti penali;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;

H) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato dello impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 4 del regolamento organico del personale, approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro in data 21 maggio 1963, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

Domande di ammissione - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.L.S. in Roma, Ufficio del personale, viale Regina Margherita, 206, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. I candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *b*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) residenza;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso la sede che gli sarà assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto di impiego con l'E.N.P.A.L.S., è sufficiente il visto del capo sede compartimentale o del capo dell'ufficio del personale se prestano servizio presso la Direzione generale.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la Compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'E.N.P.A.L.S., dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. La data di arrivo della domanda sarà certificata ad ogni effetto dal timbro a calendario dell'E.N.P.A.L.S

Non si terrà conto, altresì, delle domande che, pur presentate in termini utili, siano state erroneamente inviate ad altra Amministrazione che non sia l'E.N.P.A.L.S.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata, a norma dell'art. 3 del regolamento organico del personale, dal presidente dello E.N.P.A.L.S., previa deliberazione del Consiglio id amministrazione.

Art. 5.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai concorrenti sarà data tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui avverranno dette prove.

Le comunicazioni dell'Ente, inerente il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o carta d'identità;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

Prove scritte:

1) Diritto privato (civile e commerciale);
2) Diritto amministrativo;
3) Diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

Prove orali:

1) Diritto privato (civile e commerciale);
2) Diritto amministrativo;
3) Diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali;
4) Economia politica;
5) Scienza delle finanze.

Per ciascuna prova scritta saranno concesse otto ore di tempo

Art. 7.

Votazioni minime

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, con non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare gli esami orali i concorrenti dovranno ottenere una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice predisporrà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complesisva riportata.

A parità di votazione complessiva sarà data la precedenza:

1) agli insigniti di medaglia al valor militare;
2) ai mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) ai mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) ai mutilati ed invalidi per servizio;
5) ai mutilati ed agli invalidi del lavoro;
6) agli orfani di guerra;
7) agli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) agli orfani dei caduti per servizio;
9) agli orfani dei caduti sul lavoro;
10) ai feriti in combattimento;
11) agli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè ai capi di famiglia numerosa;
12) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) ai figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) ai figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) ai figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) alle madri ed alle vedove non rimaritate ed alle sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) alle madri ed alle vedove non rimaritate ed alle sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) alle madri ed alle vedove non rimaritate ed alle sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) alle madri ed alle vedove non rimaritate ed alle sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) a coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) a coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
22) ai coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) ai mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Il Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.L.S. approverà la graduatoria e, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale dell'E.N.P.A.L.S.

A tutti i candidati dichiarati idonei verrà data comunicazione del posto da essi occupato nella graduatoria, entro venti giorni dalla data della deliberazione del Consiglio di amministrazione. La comunicazione sarà disposta dal direttore generale dell'E.N.P.A.L.S. a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 4 del regolamento organico dell'E.N.P.A.L.S., alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale ed intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire all'E.N.P.A.L.S. - Ufficio del personale - i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

I candidati ex combattenti ed appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione.

I candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 25 febbraio 1953, n. 142.

I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *e*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*).

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885.

I candidati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

I mutilati e gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, dovranno produrre il certificato di iscrizione nei rispettivi elenchi, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica.

Gli aspiranti potranno, comunque, produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.L.S. - Ufficio del personale - entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè: a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio od invalidi civili od invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitaro del Comune di residenza del concorrente e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti che perverranno alla Direzione generale dell'E.N.P.A.L.S oltre il termine stabilito dal precedente comma, non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) e *g*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 11.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere della categoria direttiva amministrativa, mediante provvedimento del presidente dell'E.N.P.A.L.S., previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

La nomina dei vincitori che per giustificato motivo assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumeranno servizio.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, i consiglieri in prova, conseguiranno la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente dell'E.N.P.A.L.S., previa deliberazione del Comitato esecutivo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il presidente dell'E.N.P.A.L.S. dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento motivato.

Durante il periodo di prova compete il trattamento economico stabilito per la qualifica di consigliere della categoria direttiva amministrativa.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'E.N.P.A.L.S. ritenga giustificato, nel termine stabilito, non assumano servizio presso la sede assegnata, saranno dichiarati rinunciatari al posto con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il presidente dell'E.N.P.A.L.S.: avv. Filippo Lupis

(Schema da seguire nella compilazione della domanda)

All'Ente nazionale previdenza assistenza per i lavoratori dello spettacolo - Ufficio del personale Viale Regina Margherita, 206. — Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a dodici posti di consigliere della categoria direttiva del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa l'amnistia, l'indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

(Data) . . . .

(Firma) . . . .

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede, oppure dal *comandante della compagnia o unità di appartenenza.*

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i concorrenti che hanno rapporti di impiego con l'E.N.P.A.L.S. è sufficiente il visto del capo sede compartimentale o del capo dell'ufficio del personale se prestano servizio presso la Direzione generale.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove di esame e ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale indicazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(8039)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.